



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

LE ISTITUZIONI GIURIDICHE DELLA MODERNITÀ TRA GUERRE E DECLINO DELLA DEMOCRAZIA



2025 ANNO X NUMERO 20 – DOSSIER: SOVRANITÀ DEMOCRAZIA E DIRITTI NELLE CRISI
CONTEMPORANEE/IL DIRITTO ALLA PROVA DELLA GUERRA

di Giovanni Messina - [https:// doi.org/10.54103/2531-6710/30595](https://doi.org/10.54103/2531-6710/30595)



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

LE ISTITUZIONI GIURIDICHE DELLA MODERNITÀ TRA GUERRE E DECLINO DELLA DEMOCRAZIA

Giovanni Messina

THE LEGAL INSTITUTIONS OF MODERNITY BETWEEN WARS AND DECLINE OF DEMOCRACY .

Riassunto

L'articolo tenta di mettere a fuoco il momento storico attuale per cogliere i processi in atto più rilevanti per lo spazio politico e per la fenomenologia giuridica. Muovendo dall'inquietudine che ormai da decenni caratterizza la teoria giuridica, segnata da un'epoca in cui i mutamenti sociali paiono più rapidi che nel passato, si individuano due fenomeni della fase storica che sembrano, più di altri, causare effetti di cui la teoria politica deve tener conto. Da un lato, gli eventi bellici mostrano definitivamente la superficialità del concetto di globalizzazione e della teoria che lo ha esaltato, dall'altra, non si può non rilevare un effettivo complessivo clima politico che configura una concreta messa in discussione della pratica della democrazia nelle collettività che di essa hanno fatto il proprio valore fondante. Infatti, ancor più grave che il mancato rispetto di alcuni principi della tradizione del Costituzionalismo emerge sempre più chiaramente una avversione per la democrazia da parte delle élite.

Parole chiave: Stato, Costituzionalismo, Democrazia, Globalizzazione.

Abstract

This article attempts to focus on the current historical moment in order to grasp the ongoing processes most relevant to the political space and legal phenomenology. Starting from the anxiety that has characterized legal theory for decades, marked by an era in which social change appears to be occurring more rapidly than in the past, it identifies two phenomena of the historical phase that, more than others, appear to be causing effects that political theory must take into account. On the one hand, the war definitively exposes the superficiality of the concept of globalization and the theory that extolled it; on the other, it is impossible not to note an overall political climate that constitutes a concrete questioning of the practice of democracy in the communities that have made it their founding value. Indeed, even more serious than the failure to respect some principles of the tradition of constitutionalism is the increasingly clear aversion to democracy on the part of the elites.

Keywords: State, Constitutionalism, Democracy, Globalization.

Autore: Giovanni Messina, Ricercatore in Filosofia del diritto, Università degli studi di Napoli Federico II

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 1.12.25 approvato il 10.12.25.

Le istituzioni giuridiche della Modernità tra guerre e declino della democrazia | di Giovanni Messina - <https://doi.org/10.54103/2531-6710/30595>

1. Lo scenario contemporaneo

Due sembrano i fenomeni maggiormente rilevanti per lo spazio pubblico e la vita delle istituzioni giuridiche nella attuale fase storica. Come si è già osservato nella premessa al fascicolo, i forti venti di guerra che soffiano sulle nostre teste dal 22 febbraio 2022 hanno mutato radicalmente lo scenario delle relazioni internazionali e della politica mondiale in generale, compresa la politica commerciale, poiché hanno definitivamente mostrato come un trentennio di sociologia della globalizzazione possa essere definito, in buona sostanza, come una grande “narrazione”.¹ Visto che sotto il profilo politologico la teoria della globalizzazione ha affermato che gli Stati nazionali non sono più gli attori centrali della politica mondiale (delle relazioni internazionali) e dell’attività di governo e di regolazione dei processi economici, così come delle relazioni sociali, gli eventi degli ultimi anni dimostrano che tale descrizione delle dinamiche politico-sociali ha costituito, almeno in parte, un fraintendimento dei processi reali e per molti versi una teoria sociale che ha supportato un progetto politico².

Un progetto politico consistente nel costruire le condizioni giuridiche e culturali (ideologiche) per ridurre (se non eliminare) i limiti normativi alla circolazione delle imprese economiche, dei capitali, dei beni commerciali al fine di ridimensionare gli strumenti politici per controllare e regolare il dispiegarsi delle dinamiche imprenditoriali e della finanza speculativa in tutto il Pianeta. Un programma politico esplicitamente orientato a costruire un mercato mondiale unitario, prevalente sulla capacità delle istituzioni politiche (quindi spossessate dell’attributo della Sovranità) di governare, disciplinare e vincolare le attività economiche.

Rispetto alle analisi che hanno presentato, raccontato, ‘descritto’, il dispiegarsi delle logiche economiche come l’emersione di leggi naturali della cooperazione umana, finalmente libere di svilupparsi secondo direttrici spontanee, contenute (soffocate) per tanto tempo dalla pretesa di limitare e indirizzare da parte delle istituzioni politiche, riteniamo più perspicua la lettura data da alcuni autori dell’età globale come epoca nella quale gli schemi concettuali della legittimazione politica sono entrati in tensione più di quanto fosse accaduto nel corso dei precedenti secoli della Modernità e perciò si è entrati in una fase di turbolenza, materiale, effettiva, che è conseguenza anche della emersione delle insufficienze della teoria politica. Dei suoi schemi di legittimazione del potere e di costruzione dell’ordine.³ Tutto ciò senza dubbio perché sono intervenuti dei cambiamenti reali (economici, giuridici, culturali) nelle relazioni materiali, in seguito però a mutamenti politici, cioè a decisioni, e non a processi spontanei e inarrestabili, né, a nostro avviso, irreversibili.

¹ La leggenda della globalizzazione si intitolava un saggio che nel 2004 toccava questi punti con chiarezza e coraggio (Dal Bosco: 2004) ma si veda anche Gasparotti R., *I miti della globalizzazione. «Guerra preventiva» e logica delle immunità*, edizioni Dedalo, Bari 2003. Tra i molti studi che si possono ricordare che hanno mostrato per tempo la connotazione ideologica e mistificatrice delle affermazioni sulla irreversibilità dei processi di integrazione (Hirst e Thompson: 1996-1999; Weiss: 1998; Wallerstein: 1995), sebbene in un contesto complessivo di segno opposto (o quantomeno semplificante), qui citiamo solo un articolo di David Held, il quale per altro è stato uno degli studiosi autorevoli che hanno contribuito al consolidamento della teoria della globalizzazione. Non solo curando molti volumi che a cavallo tra Ventesimo e Ventunesimo secolo hanno contribuito in maniera rilevante alla affermazione dei temi che hanno dettato la linea della stessa ricerca teorica sui processi globalizzanti (sociologica, economica, giuridica, politica) ma che ha pure rappresentato quello sforzo teorico che ha reagito ai processi ‘globalizzanti’ nella speranza di indirizzare le trasformazioni in senso cosmopolitico (propugnando una profonda riforma migliorativa delle istituzioni internazionali). Cosa diversa però è aver aderito alla lettura naturalizzante e ideologica della teoria della globalizzazione. Questo Held, coerentemente con i suoi valori e con il suo rigore scientifico, non lo ha fatto. In particolare si veda Held (1993, 1995 e 2004) e Held e Mc Grew (2002).

² Le tesi sostenute in queste pagine sono state da chi scrive presentate già in vari scritti pubblicati in questi anni. Anni contrassegnati da quello che è stato chiamato pensiero unico. Mi permetto di rinviare solo a G. Messina, *Diritto liquido? La governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, Franco Angeli, Milano 2012 e G. Messina, *Dentro la Modernità: diritto liquido, potere solido*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2015.

³ Questa è la lettura per esempio di Carlo Galli (2001).

Questi mutamenti hanno mostrato con maggiore forza che in passato la schematicità e riduttività di alcuni assunti teorici che hanno costituito l'impalcatura della interpretazione dominante nel corso degli ultimi due secoli della fenomenologia giuridica e politica. Per cui quanto è accaduto in questi decenni ha consentito, certamente, di riacquisire uno sguardo più complesso e articolato della normatività giuridica (di come essa è prodotta e resa effettivo schema di comportamento per gli individui), del nesso tra istituzioni politiche e dinamica della società e soprattutto dei rapporti tra diversi poteri amministrativi (legislativo, giudiziario e di governo)⁴. Lo ha rilevato esemplarmente Paolo Grossi, per esempio, con il suo *Mitologie giuridiche della Modernità* (Grossi 2001-2007). Epperò, come si è osservato, il vento di rinnovamento della scienza giuridica che ne ha consentito una complicazione e il recupero di una complessità che era andata perduta, per buona parte della dottrina negli ultimi secoli, ha a sua volta peccato di semplificazione nell'indulgere alla teoria della liquidazione di alcuni fattori, la cui centralità nelle dinamiche di costruzione dell'ordine sociale e di produzione di effettiva (efficace) normatività giuridica persiste (Galli 2019; Preterossi 2022).

Il secondo elemento particolarmente rilevante, anche se colto più dalla teoria che dal dibattito politico, è l'attacco che stanno subendo i principi strutturali delle democrazie costituzionali. Non una pressione astratta, teorica, ma, come è ovvio, una mancanza di rispetto pratica; che si traduce in stili di governo, azioni amministrative, provvedimenti legislativi, retoriche politiche. Se è vero che nel contesto di un pensiero 'ottimistico' sul futuro della politica e delle relazioni umane⁵, quello rievocato poco fa nel ricordare la teoria della globalizzazione come una lettura ottimistica degli eventi occorsi, si poteva registrare una generale adesione agli ideali dello Stato costituzionale democratico in tutto il mondo alla fine del XX secolo (Ridola 2018; Bongiovanni 2021). Adesione che riguardava la declinazione liberale delle democrazie costituzionali, quindi la cosiddetta liberaldemocrazia; non è senza fondamento l'osservazione avanzata oggi da molti, di una complessiva inversione di tendenza⁶. Se la democrazia è il sistema istituzionale scelto da gran parte (almeno la metà) delle collettività politiche del mondo, è possibile dire che dopo un periodo di sua espansione essa è in una fase di contrazione, perché si affermano sempre più assetti istituzionali se non autoritari con tendenze fortemente critiche verso le teorie democratiche consolidate ma, soprattutto, si affermano ceti politici, rappresentanti istituzionali, che interpretano gli assetti istituzionali in cui si trovano a operare secondo approcci autocratici e in contrasto con i principi fondamentali della teoria politica e costituzionale democratica (Urbinati 2020).

C'è qui da fare però una considerazione che attiene a un punto centrale de tempo attuale e che ci pare dirimente. L'allarme frequentemente gridato sull'attacco alla democrazia, sferrato in questi anni da uomini politici o progetti politici autoritari o, comunque, refrattari ai principi fondamentali del Costituzionalismo (che ricordiamo è una teoria politica che si è preoccupata di organizzare il potere politico in modo da limitarne la absolutezza), fa coincidere l'emergenza democratica con l'affermarsi di ideologie politiche e di successi elettorali di organizzazioni partitiche, quindi, che contengono elementi rilevanti di critica ai principi e ai valori della liberaldemocrazia e, cioè, della tradizione del Costituzionalismo. Spesso etichettando, tali proposte politiche ed esponenti partitici, come "populisti"; intendendo per proposte o discorsi populistici quelle retoriche politiche e proposte amministrative che non solo contengono consueti elementi ideali delle ideologie conservatrici e illiberali (xenofobia, identitarismo, concezione repressiva dell'autorità, forte attaccamento alla difesa delle tradizioni e ostilità verso il cambiamento) ma che hanno anche una forte carica polemica verso i pilastri della teoria costituzionalistica. Verso la separazione

⁴ Un volume in cui si affrontano in maniera davvero ricca e approfondita le molteplici conseguenze dei processi degli ultimi decenni sulla fenomenologia giuridica è Estévez Araújo (2021).

⁵ Richiamiamo qui solo a titolo d'esempio Albrow (1996-1997) e Friedman (1999-2000) che problematizza un po' l'interpretazione dopo gli attentati del settembre 2001 (Friedman 2005).

⁶ Questi rilievi anche in Lucia Corso, *Il costituzionalismo è in crisi?*, Attilio Pisanò, *Tra crisi della democrazia e crisi dei diritti* e Fabio Ciaramelli, *L'odierna insofferenza per lo Stato di diritto e la crisi della democrazia*, tutti in questo fascicolo.

dei poteri e il riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti gli esseri umani (o quantomeno a tutti i cittadini)⁷. Si fa perciò coincidere questa fenomenologia con un complessivo attacco alla democrazia e alla cultura democratica.

A nostro avviso però questo attacco è certamente in atto, in questi anni, per un fattore che è spesso intrecciato con la presenza nello spazio politico di forze che basano la propria idea di società sull'identitarismo estremo, sulla xenofobia e sulla ideologia della sicurezza (quindi sulla retorica della paura), sulla concezione autoritaria della vita collettiva e così via, come ampiamente rilevato da quella dottrina più sensibile al tema della garanzia degli spazi di libertà individuale come presupposto per un tessuto collettivo democratico (Brown 2019, Revelli 2019), ma ha una sua specificità che va oltre. Ci riferiamo a un crescente atteggiamento antidemocratico, antipopolare e sprezzante da parte di ceti dirigenti in generale (e non solo esponenti di partiti politici forieri di programmi illiberali e identitari) che non sono più 'frenati' dall'ossequio alla sovranità popolare. Tale deriva, che potremmo chiamare "secessione delle élite", parafrasando un celebre libro di Christopher Lasch, ci pare sia molto evidente in molteplici atti di decisione politica su questioni di enorme rilevanza pubblica (per l'interesse generale) chiaramente in contrasto con la volontà popolare. Così come, per altro verso, il costante ricorso alla retorica dell'emergenza che caratterizza questi ultimi vent'anni è l'altro elemento che testimonia, a nostro avviso drammaticamente, di una strada intrapresa dalle classi dirigenti delle società che si sono autodefinte democrazie verso il 'ridimensionamento' di quello che è stato chiamato il "progetto democratico".⁸

2. La grande illusione e il riemergere della realtà

Gli eventi ci spingono da qualche anno alla constatazione che schemi teorici e categorie utilizzate per più di un ventennio, come fondamenti delle interpretazioni politologiche e sociologiche più diffuse, sono quantomeno incapaci di descrivere la realtà; che pare essersi presa il compito di smentire, beffardamente, un paradigma teorico (quello della globalizzazione economica e della crescente integrazione politica e giuridica) che ha guidato per un lasso di tempo abbastanza lungo la comprensione del mondo, senza dubbio nel senso comune ma pure nella scienza sociale, con tonalità assertiva e complessivamente indifferente alla complessità del reale.

Come detto, l'età in cui saremmo entrati dopo la svolta storica determinata dall'apertura dei regimi comunisti e la "fine" della guerra fredda, che possiamo chiamare età globale, è un periodo storico rapidamente rivelatosi come attraversato da grandi conflitti e turbolenze⁹. In cui, ben lungi dall'azionarsi dinamiche di coordinamento e di collaborazione e di virtuosa ricerca della convivenza pacifica e fruttuosa, si sono rinforzati processi di egemonia, gerarchia e sfruttamento che hanno determinato complessivamente incremento di ingiustizie e subordinazione (sfruttamento). Un complesso di eventi che lo scenario politico (mondiale) ha semplicemente rappresentato, seppure in maniera più caotica rispetto alle dinamiche della piena Modernità, in cui le soggettività dell'azione politica (i partiti in *primis*) erano riuscite a interpretare e mettere in forma più efficacemente istanze sociali e interessi parziali¹⁰.

La nuova temperie della politica mondiale, delle relazioni internazionali, improntata alla retorica bellica e sempre più concentrata sulla politica militare (aumento delle spese militari, programmi di riarmo, incremento del personale militare, anche con la reintroduzione del servizio di leva obbligatorio, accordi internazionali in previsione di future guerre o operazioni militari, esercitazioni militari congiunte e così via...), causata dalla esplosione in Europa del

⁷ Oltre al già citato, nella corposa letteratura, libro di Nadia Urbinati (2020), si leggano in questo fascicolo i contributi di Lucia Corso e Valeria Marzocco.

⁸ Per una definizione della democrazia in tal senso si rinvia alla lettura di Arendt (1958) e Castoriadis (2022) e, anche in questo fascicolo, Ciaramelli (2003).

⁹ È il caso di ricordare alcuni studi di un importante studioso (giurista e filosofo), tra i più acuti nel radiografare, dietro la gran cassa mediatica, i significati profondi degli accadimenti in corso nell'ultimo decennio del Novecento. Si tratta di Pietro Barcellona (1990, 1994, 1998, 2001), al cui magistero l'autore di questo articolo deve la sua formazione scientifica.

¹⁰ Cfr C. Galli, E. Greblo, S. Mezzadra, *Il pensiero politico contemporaneo. Il Novecento e l'età globale*, il Mulino, 2011.

conflitto tra Russia e Ucraina e dalla devastante azione militare dello Stato israeliano all'attacco subito il 7 ottobre 2023. Le conseguenti (alle tensioni internazionali in seguito all'invasione russa dell'Ucraina) misure di interruzione dei flussi commerciali e di capitali, così come la politica economica dell'amministrazione Trump, sono elementi che hanno definitivamente infranto la narrativa che si era incentrata su due caposaldi, la tendenziale scomparsa della sovranità degli apparati politico-amministrativi statali (sia sotto il profilo economico sia sotto quello geopolitico) e la costruzione di un unico mercato mondiale basato sulla riduzione ai minimi delle barriere doganali e la libera circolazione di imprese e capitali¹¹.

L'emersione nella politica mondiale di tensioni belliche che hanno la potenzialità di vedere impegnate le maggiori potenze militari ed economiche e il ritorno sempre più marcato all'azione aggressiva e basata sui rapporti di forza anche nelle relazioni commerciali tra Stati, così come la crescente evidenza che nelle dinamiche economiche le azioni direttive o regolative dei governi nazionali hanno ripreso la scena rispetto alla rilevanza di istituzioni sovranazionali (chi sente più parlare dell'Organizzazione Mondiale del Commercio?), che del resto solo in Europa hanno raggiunto un livello di efficacia sulla dimensione nazionale che l'ha senza dubbio fortemente condizionata, pongono chiaramente il tema della persistente centralità delle strutture politico-istituzionali che hanno contrassegnato la Modernità politica.

Le turbolenze del mondo contemporaneo, dopo un periodo in cui le strutture concettuali dell'esperienza giuridico-politica degli ultimi secoli sembravano esser poste sotto la pressione di un radicale sconvolgimento¹², spingono dunque a riconsiderarne la persistenza e il significato profondo, così come spingono a un rinnovato sforzo di comprensione di alcune figure dell'esperienza giuridica e politica, con particolare attenzione alla condizione effettiva degli ordini politici che si sono strutturati intorno al riconoscimento della sovranità popolare (le collettività che si sono autodefinite democratiche e organizzate istituzionalmente in tal senso) e alla innovativa, rispetto alla Storia precedente, costruzione di ordinamenti normativi che hanno posto la garanzia di alcuni diritti individuali come fondanti e legittimanti la propria esistenza.¹³

Per molti anni abbiamo assistito a un proliferare di analisi che descrivevano il presentarsi di un mondo piatto e di organismi politici sovranazionali sempre più efficaci nel normare le relazioni economiche e nel condizionare fortemente, se non soppiantare, i governi nazionali e quindi le loro collettività. Per anni abbiamo letto di fine dello Stato, di declino dello Stato, di Stati gassosi, *network State*, di Stati liquidi e così via. Di questa allucinazione teorica abbiamo testimonianza nella meraviglia che affiora oggi in alcuni commentatori e che esprime lo stato d'animo e la comprensione che buona parte della dottrina ha avuto degli accadimenti di questi ultimi decenni. In un articolo molto recente, Sabino Cassese elenca amareggiato la situazione attuale che smentisce le pretese delle istituzioni internazionali di regolare le relazioni tra Stati e di costituire già uno scheletro di ordinamento giuridico mondiale. Questo autorevolissimo esponente della scienza giuridica manifesta lo sconcerto di chi era convinto che ormai si delineasse una cosmopoli, fondata sui diritti dell'uomo e sull'accordo più o meno universale sulla validità di alcuni

¹¹ Si rinvia qui solamente alla lettura di un volume della rivista *Limes (Il bluff globale)*, volume quarto del 2023) e al recente e perspicuo libro di Paolo Botta (Botta 2025).

¹² Di turbolenze e cambiamenti nell'ordine politico mondiale parlò perspicuamente James Rosenau nel 1990 con il suo *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*, Princeton University Press. Testo che inizia una lunga serie di saggi di Rosenau certamente influenti nella costruzione di una teoria politica che è diventata cornice esegetica delle dinamiche della politica mondiale per molti politologi; in particolare per quello che altrove abbiamo chiamato "paradigma della Governance". Sul diritto commerciale globale che si è sviluppato a partire dalle prassi commerciali e quindi da canali del tutto privati e indipendenti dalla potestà regolativa delle agenzie pubbliche (statali e non) la letteratura giuridica si è profusa in questi decenni probabilmente eccessivamente; per quanto detto. Qui si cita solo G. Teubner (1997), F. Galgano (2005) e Dezalay e Garth (1996).

¹³ Abbiamo già ricordato lo sforzo di un sincero teorico della democrazia (diremmo un sincero teorico democratico) come David Held, che negli anni Novanta del secolo scorso riteneva plausibile la dimensione cosmopolitica della democrazia. Naturalmente questa prospettiva non è oggi scomparsa ma, certamente, assume una connotazione più utopistica e controfattuale di quanto poteva accadere qualche anno fa. Pensiamo agli ultimi libri di Luigi Ferrajoli (Ferrajoli 2022 e 2025).

principi che nessuno, tranne pochi arretrati culturalmente e violenti (sotto il profilo delle convinzioni politiche), disconosceva e rigettava.

Una vasta letteratura ha ragionato sui fenomeni sempre più crescenti, almeno apparentemente, non solo di amministrazione pubblica mondiale, cioè di una rete di organismi che, in dialogo tra loro, sembrava costituire ormai un apparato amministrativo comune in cui gli attori statali e non statali si trovavano irretiti ma anche di un diritto fuori dagli ordinamenti giuridici statali, sopra di essi e indipendente da essi (Cassese 2009, Slaughter 2004). Non è questa la sede per ricordare tutta la letteratura sulla *lex mercatoria*, sul diritto amministrativo in costruzione, così come sul consolidarsi di un diritto internazionale veicolo di relazioni internazionali pacifiche e artefice di una graduale affermazione reale del principio/valore dei diritti umani.

Un complesso di teorie e discorsi politici che in buona sostanza possiamo raccogliere sotto l'etichetta del concetto di *global governance* al quale si è dedicata molta attenzione in passato. Qui si vuole solo rilevare, molto sinteticamente, che per quanto riguarda l'effettività dell'ordine giuridico internazionale, del diritto internazionale (e ci pare proprio inopportuno utilizzare il concetto di ordinamento giuridico), inteso come architettura della politica mondiale capace di eliminare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie e per il perseguimento degli egoistici interessi perseguiti dagli apparati statali (per servire interessi pubblico/statali o privati e altro discorso ancora). O per ciò che attiene al diritto internazionale inteso come impalcatura istituzionale efficace nell'incanalare le azioni degli Stati a garanzia e promozione del rispetto di diritti universali degli esseri umani. La Storia della grande speranza sorta dalle macerie delle guerre del primo Novecento, l'istituzione dell'ONU, testimonia di una grande illusione che è il caso oggi di guardare con occhi lucidi quanto prima, al fine di metter mano a un lavoro di tessitura (sicuramente difficile e niente affatto certo) per ottenere una trasformazione futura che configuri una effettiva limitazione del potenziale distruttivo degli apparati militari; finora rimasta lettera morta e gran cortina fumogena retorica¹⁴.

Partendo dal lavoro di quegli studiosi che hanno cercato rigorosamente di guardare in volto il 'mostro' della dura realtà, ci pare che essenzialmente la politica mondiale degli ultimi Ottant'anni abbia continuato a registrare in continuità con la Storia passata l'agire cinico, interessato e violento degli apparati statali, correttamente etichettabili, in questo contesto, come complessi militari-industriali. La cronaca di questi anni di guerra e violenza concluda ce lo sta mostrando chiaramente. Abbiamo vissuto, in molti, dentro un sogno che nascondeva la solita triste realtà dei rapporti di forza¹⁵.

Persino il progetto politico di armonizzazione giuridica e istituzionale più riuscito nella Storia delle relazioni statali, la progressiva unificazione europea, con un effettivo percorso di integrazione politica e normativa e di indebolimento delle sfere di sovranità statale (in seguito a decisioni degli stessi Stati, ovviamente), ha a nostro avviso un significato ben diverso da quello dichiarato e anch'esso è interpretabile prevalentemente come un grande teatro diplomatico nel quale, non meno di prima ma con la cortina fumogena e distorcente del diritto comunitario (comunque reale e normativamente efficace), si è continuata a svolgere una lotta per l'egemonia; per il condizionamento o direttamente per la sopraffazione di una potenza statale sull'altra¹⁶.

¹⁴ Si intuisce dal tono utilizzato in queste righe che riteniamo politicamente inefficace e teoricamente molto deboli il tentativo di autori che, spinti da motivazioni eticamente condivisibili, propugnano con forza in questo frangente storico soluzioni istituzionali irrealizzabili e giuridicamente controproducenti.

¹⁵ Non ci si sofferma qui sui profili teorici (e per alcuni profili anche filosofici) e su quelli storici della teoria universalistica e delle proposte cosmopolitiche; passate e contemporanee. Basti qui il rinvio a riflessioni e analisi che su codeste tematiche ci paiono particolarmente incisive e compiute. Pensiamo agli studi di Martti Koskenniemi (2001) e soprattutto al lavoro rigoroso e dolente di Danilo Zolo nell'ultima parte della sua carriera (1995, 1998, 2009).

¹⁶ Già la articolata analisi condotta da Andrew Moravcsik (in *The Choice for Europe. Special Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Cornell University Press, 1998) dava una lettura in questi termini. In Italia negli ultimi anni Alessandro Somma (2018, 2021),

3. Stato di diritto e principio democratico sotto attacco

Il secondo dei due fenomeni che caratterizzano maggiormente l'attuale passaggio storico è un complessivo attacco agli ordinamenti liberal-democratici, per quanto riguarda in particolare il frequente mancato rispetto dei principi essenziali dell'assetto giuridico che definiamo Stato costituzionale, evoluzione novecentesca dello Stato di diritto (Fioravanti 2009, Ansuategui Roig 2020, Morrone 2021). La maggior parte dei commentatori lamenta una diffusa tendenza, nelle collettività che si definiscono democrazie (liberali, costituzionali), a non rispettare il principio della separazione dei poteri (in particolare quello dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e politico in generale, così come il mancato rispetto delle prerogative dell'organo legislativo parlamentare) e la garanzia di diritti fondamentali degli individui. Questi timori e moniti sono lanciati contro attori politici (partiti, singoli esponenti che ricoprono funzioni amministrative) che professano idee illiberali e che rivendicano la necessità di accentrare i poteri decisionali. Concezioni autoritarie quindi del potere di governo che, solitamente, vengono associate a proposte politiche e a discorsi pubblici definiti, non solo dalle fonti giornalistiche ma anche dalla gran parte degli studiosi, "populisti". Definendo in tal maniera ideali e programmi politici demagogici (per il loro carattere genericamente antielitistico e qualunquista), identitari e xenofobi, illiberali e basati su sentimenti di paura e insicurezza¹⁷.

Certamente, la riflessione sulle difficoltà dell'idea democratica come prassi sociale e realizzazione concreta degli assetti istituzionali che l'hanno recepita e organizzata in procedure e sistemi giuridici effettivi a partire dagli anni della ricostruzione post-bellica è centrale nel dibattito teorico e nella discussione pubblica da molti decenni. D'altra parte, il tema è costante e classico nella letteratura teorica sulla democrazia, poiché è la stessa idea che implica una inquietudine di fondo. Se infatti la democrazia viene pensata come una forma specifica di vita collettiva, in cui gli umani si autoregolano, definendo politicamente gli obiettivi sociali e gli stessi significati della vita in comune, la pratica democratica non può che esser accompagnata da dubbi, ripensamenti, cambiamenti e da una tendenziale (e fisiologica) 'instabilità', se vogliamo; connessa anche alla ineliminabile dimensione conflittuale della trama sociale (conflitti di interessi materiali e di visioni ideali)¹⁸.

Più prosaicamente, il dibattito sulla crisi della democrazia è da qualche decennio un dibattito sulle difficoltà, sulle insufficienze, delle istituzioni democratiche. Concentrandosi sulla inadeguatezza dell'istituto della rappresentanza politica o del principio di maggioranza nel costituire un nesso tra volontà popolare e decisione istituzionale e nel rappresentare adeguatamente il pluralismo presente nelle società, ancor più in quelle contemporanee, dove a una fisiologica presenza di diversi interessi materiali (pluralità di classi, diversità di idee su come utilizzare le risorse pubbliche) si è affiancato un pluralismo culturale e religioso che non esisteva solo qualche decennio fa (Dahl 1989)¹⁹.

Le democrazie sono in sofferenza da molti anni per quello che da alcuni è stato definito un inceppamento del meccanismo rappresentativo (di cui la graduale evanescenza della presenza dei partiti politici nella vita quotidiana del cittadino e, perciò, la continua diminuzione dell'attività civica svolta dai singoli membri della comunità, sono manifestazioni decisive); che si è tradotto soprattutto in un complessivo venir meno di quelle azioni politico-amministrative dirette alla realizzazione di obiettivi che erano stati individuati, anche formalmente negli stessi documenti legislativi fondanti e programmatici degli ordini politici, le Carte costituzionali, come centrali per la vita democratica: la progressiva riduzione delle disuguaglianze tra i cittadini, l'istituzione di servizi pubblici atti a

¹⁷ Su tutti abbiamo citato già Urbinati (2020) e Revelli ma sul populismo almeno Prospero (2021) e Serra (2018) e, in questo fascicolo, i contributi di Fabio Ciarra e di Valeria Marzocco.

¹⁸ Per una simile concezione della democrazia, oltre ai già sopra menzionati Cornelius Castoriadis e Hannah Arendt, citiamo qui solo Iris Marion Young (1990) e B. Barber (1984).

¹⁹ Una sommatoria ma esauriente analisi delle problematiche relative all'efficacia delle procedure per rappresentare la volontà popolare, almeno quella della maggioranza, viene fatta da David Miller in *Deliberative Democracy and Social Choice*, in D. Held (edited by), *Prospects for Democracy. North, South, East, West*, Stanford University Press, Stanford 1993. Articolo nel quale si analizza articolatamente anche la teoria della scelta sociale e le osservazioni di Kenneth Arrow sulla difficoltà di aggregare le singole opinioni degli elettori.

migliorare la vita materiale dei consociati e anch'essi, in tal modo, funzionali a emancipare dai bisogni essenziali per garantire il più possibile eguaglianza di tutte/i nella possibilità di partecipare alla vita pubblica e di concorrere non solo alle decisioni ma anche al miglioramento della trama sociale, svolgendo un lavoro funzionale non solo all'accrescimento della ricchezza collettiva ma anche al miglioramento delle condizioni di vita.

Il progetto democratico è in sofferenza quindi da molto tempo (Preterossi 2015), come mostra implacabilmente la vertiginosa caduta della partecipazione popolare alle scadenze elettorali proprio in quelle collettività (europee) che, più di altre nel mondo, avevano ispirato all'ideale della partecipazione le loro organizzazioni sociali ma negli ultimi anni le analisi allarmate si concentrano, oltre che sull'astensionismo crescente, sulla cospicua presenza di governi che ostentano sempre più insofferenza per i principi strutturali della filosofia politica del costituzionalismo. Del modello di ordine politico che chiamiamo Stato di diritto e, meglio, della teoria del costituzionalismo, il cui frutto più maturo sono gli ordinamenti giuridici basati su un atto legislativo costituente, che prevede (Fioravanti 2009) non solo le norme di organizzazione dell'apparato statale e di attribuzione dei poteri istituzionali ma anche principi fondamentali di giustizia, cui deve tener fede il sistema giuridico e valori di riferimento dell'azione politica; cioè fini che la collettività si dà per il proprio futuro (Bongiovanni 2021: 72 ss).

Le sirene suonano soprattutto per le azioni di scavalco della separazione dei poteri (con gli esecutivi che accentrano potere normativo depotenziando i parlamenti e contrastano, anche esplicitamente, il potere di sindacare gli atti amministrativi da parte delle giurisdizioni superiori: basti pensare a diversi atti della prima e dell'attuale amministrazione statunitense presieduta da Donald Trump e dei governi israeliani presieduti da Benjamin Netanyahu) e per gli atti legislativi che restringono il riconoscimento di diritti individuali (prevalentemente verso gli stranieri presenti nel territorio e rispetto alla libertà sessuale o di opinione).

Senza l'intenzione di negare la presenza di questi temi e di codeste pratiche di governo, quantomeno discutibili, almeno dal punto di vista della teoria liberale e della teoria democratica. Siamo dell'opinione che il pericolo del mancato rispetto del valore della democrazia e, perciò, dei principi che sono strettamente a essa connessi vada oltre le prassi appena ricordate e si configuri oggi come un vero e proprio disprezzo del principio democratico in sé. Cioè di un rigetto (subdolo, per ceti versi ma in realtà abbastanza conclamato) del riconoscimento della sovranità popolare, come fonte di legittimazione di ogni potere pubblico e come effettivo esercizio del progetto di autoregolazione di un collettivo umano²⁰.

È possibile spiegare quanto appena affermato richiamandoci a tre contributi contenuti in questo fascicolo, che presentano delle considerazioni convergenti con quanto appena affermato. Negli articoli di Lucia Corso e di Attilio Pisanò si discute, da diverse ottiche teoriche e con differenti obiettivi analitici, della, da più parti per l'appunto, denunciata crisi del Costituzionalismo. Entrambi gli autori, si ripete, per vie argomentative molto differenti, sostengono che parlare di difficoltà del Costituzionalismo è probabilmente teoricamente e politicamente sbagliato. Prima di tutto perché il Costituzionalismo è un concetto, una teoria delle istituzioni politiche, molto generale, che può esser realizzato in maniera molto diversa dalle differenti comunità politiche, tenendo fermi certo alcuni punti essenziali. Essenzialmente l'essere una teoria della limitazione del potere pubblico, del potere di governo in modo particolare, che richiede di orchestrare vincoli al potere affinché esso non sia già giuridicamente in grado di espletarsi in modo incontrollato. Così come l'essere una teoria che, in ciò fenomeno tipicamente proprio della Modernità politica,²¹ afferma l'esistenza di diritti degli individui che devono esser riconosciuti e rispettati dall'autorità politica (Matteucci 1992 e Pasquino 2019).

²⁰ Quella che può apparire una tesi estrema ci pare, purtroppo, essere la conseguenza di uno sguardo lucido e severo sulle dinamiche dentro cui siamo. Senza dubbio si trovano toni consonanti in molti autori contemporanei: Pierre Rosanvallon, Wendy Brown, Nancy Fraser.

²¹ Si ricorderà come Maurizio Fioravanti, nel delineare la storia del costituzionalismo, afferma che il costituzionalismo vero e proprio si ha solo nella Modernità (Fioravanti 2009).

Ad essere in crisi è oggi senza dubbio un modello di Costituzionalismo, “il costituzionalismo globale”, che è stato sostenuto e proclamato come universale proprio in questi ultimi decenni, in coincidenza con l’ideologia della globalizzazione ricostruita sopra. È il costituzionalismo globale ad esser oggi in grande affanno, mentre l’esperienza del Costituzionalismo come teoria politica ispiratrice degli ordini politici statali deve esser valutata caso per caso. Tenendo conto anche del fatto che esso è un ideale e quindi che vi è sempre uno scarto tra modello e concretizzazione pratica (Corso 2022).

Nello stesso contesto culturale (ideologico-politico) descritto all’inizio di queste pagine (la fine degli anni Novanta e l’inizio del XXI secolo) la liberal-democrazia sembrava diffondersi in tutto il globo, poiché appariva come il modello istituzionale vincente e la sua teoria politica (oltre che filosofia morale) fondamentale (Waldron 1984), la tesi di un nucleo di diritti individuali indiscutibili, pareva universalmente accettata e inaggirabile. Una tesi che è pian piano diventata anche quella di un esigente universalismo giuridico e una teoria cosmopolitica fondata su una dottrina del costituzionalismo globale, intreccio di Costituzionalismo e diritto internazionale (tesi sostenuta tra i molti da Häberle, Ferrajoli, Ansuategui Roig). Una tesi che si è basata sull’affermazione di una *costruenda* cultura giuridica comune, per mezzo di un dialogo tra giuristi e in specie tra le Corti e che si fonda quindi sull’affermazione della primazia delle giurisdizioni superiori (Stone Sweet 2000, Delmas-Marty 2007).

Questa teoria cosmopolitica è oggi in crisi (Wilkinson 2021)²². Sia per le evoluzioni geopolitiche di cui abbiamo detto all’inizio sia perché vi è stata una reazione identitaria verso questo progetto costituzionalistico cosmopolitico; questo “Global Constitutionalism” (Corso 2022 e in questo fascicolo).

Questi rilievi, che ovviamente richiederebbero, per la complessità delle questioni teoriche, approfondimenti che qui non si possono fare, mirano a distinguere le difficoltà e certamente il declino, rispetto ai decenni passati, della prospettiva teorica e politica universalistica e la sempre più avvertita sofferenza delle prassi politiche di ‘attuazione’ degli ordinamenti democratico costituzionali o, per dirla chiaramente, la sempre minore democraticità della vita pubblica nelle pretese democrazie, che è denunciata dalla dottrina²³. Anche perché, come qui sostenuto, si sovrappongono e si confondono, in un certo senso, nel dibattito pubblico la crisi della democrazia (della pratica della democrazia) e l’attacco ai principi del Costituzionalismo.

Le due cose per certi versi non coincidono, come pochi però colgono, perché la generale sofferenza delle democrazie costituzionali non è del tutto coincidente con un attacco frontale al principio democratico. Questa osservazione intende sottolineare che una cosa è la critica al Costituzionalismo come modello rigido, perché proposto in una prospettiva universalistica, quindi passibile di critica da parte di quella dottrina che ritiene che il Costituzionalismo sia una cultura politica molto generica e che riceve modulazione specifica nelle varie collettività in base ai diversi sistemi valoriali. Come sottolineato da quella letteratura che possiamo genericamente etichettare di *populistic Constitutionalism* (vedi su questi profili ampiamente il contributo di Marzocco in questo fascicolo); di cui un esempio sono i lavori di Mark Tushnet e Ran Hirschl. Altra cosa è, anche se in parte intrecciata al mancato ossequio per i principi del Costituzionalismo, il complessivo e profondo respingimento della sovranità democratica che riteniamo essere in atto anche in molte realtà in cui non sono al governo forze dichiaratamente illiberali o ritenute tali dalla maggioranza degli *opinion makers*.

Se possiamo registrare un vasto attacco al principio, certamente centrale nella ideologia costituzionalistica, della separazione dei poteri (come detto, in particolare l’indipendenza del potere giudiziario dal potere politico)²⁴ è necessario procedere con attenzione nell’analisi delle diverse situazioni per valutare in che misura ci troviamo di fronte a un attacco ai principi del Costituzionalismo e non invece a un’aggressione allo stesso principio della

²² Tra i contributi più importanti per esempio R. Hirschl (2018) sostiene che vi è una reazione nazionale al colonialismo del Costituzionalismo globale.

²³ Abbiamo già menzionato Marco Revelli Wendy Brown e Nancy Fraser ma la schiera degli studiosi che si concentrano sulla ‘aggressione’ al progetto democratico non è esigua.

²⁴ Lamentano questa deriva in molti, tra cui qui citiamo Nadia Urbinati (2020) e Fareed Zakaria (2007).

sovranità popolare. Osserva giustamente Lucia Corso (Corso in questo fascicolo) che è nelle pratiche quotidiane e sociali che si manifesta una crisi della democraticità della società e in che misura ciò è connessa a prassi istituzionali.

Siamo convinti che è necessario, oltre che utile, ritornare con enfasi sul carattere originale della forma politica che si son date alcune collettività solo alcuni decenni or sono e cioè quella che compiutamente chiamiamo Stato costituzionale democratico. A nostro avviso è necessario, nonostante ovviamente non si tratti di un concetto poco discusso nella teoria giuridica, soffermarsi su di esso poiché racchiude un plesso di opzioni politiche (valoriali, ideologiche, etiche) denso, che costituisce un programma politico, un progetto di ordine sociale, di grande valore per la sua originalità rispetto alla precedente esperienza storica. Una locuzione (quella di Stato costituzionale democratico) in cui il predicato democratico assume una valenza superiore a quella di costituzionale.

Stato costituzionale democratico è un'espressione che indica un assetto politico, un'organizzazione giuridico-istituzionale, peculiare e ancora piuttosto recente nel panorama della Storia delle istituzioni politiche e delle Costituzioni. Si tratta di un assetto statale in cui i due predicati esprimono un nocciolo di implicazioni valoriali, giuridiche e politiche cospicuo. Costituzionale vuol dire evoluzione del Costituzionalismo e della tradizione dello Stato di diritto/*Rule of Law*, democratico afferma la base di legittimità e di prospettiva (progettualità politica) che lo specifico ordine sociale ha come fondamento e disegno della propria vita sociale futura. Un connotato questo le cui implicazioni sono maggiori e più innovative rispetto alla connotazione garantistica e liberale del Costituzionalismo.

Con la locuzione Stato costituzionale democratico nominiamo la forma di organizzazione politico-istituzionale che hanno assunto alcune collettività europee, nel solco della rifondazione sociale che è seguita alla grande guerra del 1939-1945 (o, se vogliamo, al trentennio bellico 1914-1945 che ha sconvolto l'intero Globo, sebbene lasciando soprattutto l'Europa in macerie) e che aveva avuto alcuni precedenti tentativi nell'esperienza tedesca del 1919, in quella austriaca del 1920 e, naturalmente, americana della Repubblica statunitense, il cui assetto costituzionale risale al 1787. Diventata, questa architettura giuridica, un modello per gran parte delle collettività umane, essa ha reso la democrazia costituzionale l'assetto istituzionale più diffuso nelle esperienze politiche del globo.

È per questo urgente concentrarsi su un complesso di fenomeni contemporanei, che stanno ponendo da qualche decennio, in maniera sempre più incisiva anche se spesso strisciante, le strutture normative e il tessuto valoriale che sostanzia il modello istituzionale appena descritto sotto pressione; nel senso che esso è, ci pare, violentemente destabilizzato e contrastato nei suoi orizzonti politici (nei suoi obiettivi sociali) delineati dai suoi valori fondamentali. Questo contrasto avviene attraverso il sistematico mancato rispetto di alcuni principi strutturanti l'ordine sociale da esso assunto e si concretizza in una sostanziale persistente mancanza di corrispondenza tra l'azione amministrativa (del potere esecutivo e del potere legislativo, sempre più sbilanciato, invero, dall'iniziativa del potere esecutivo) degli organi di governo e l'opinione popolare. Perciò, tali dinamiche si esprimono in una complessiva irresponsabilità dei rappresentanti pubblici per le loro azioni amministrative (Preterossi 2015, Fraser 2022, Lalatta Costerbosa 2014).

I fenomeni principali attraverso cui tale dinamica di sconnessione tra rappresentanti e rappresentati si manifesta in questi anni sono la persistente strategia di legittimazione dell'operato di governo attraverso la retorica dell'emergenza e il ricorso a strumenti di governo 'eccezionali' e la continua inosservanza del mandato democratico, attraverso il sistematico aggiramento della volontà popolare espressa. Un fenomeno quest'ultimo che è senza dubbio la causa della crescente disaffezione verso la partecipazione politica e della sfiducia crescente da parte dei cittadini nello stesso ideale della democrazia (Rosanvallon 2006). Il primo fenomeno, invece, è quello che possiamo far coincidere con la tendenza all'evoluzione autoritaria degli ordini sociali contemporanei, proprio là dove il principio democratico sembrava aver raggiunto la sua sistemazione giuridica ed essersi tradotto in prassi istituzionale più che altrove.

4. Potere eccezionale e antidemocratico

La tesi qui sostenuta è che ci troviamo in una lunga scia, cioè in una fase storica cominciata con i terribili accadimenti dell'undici settembre del 2001, di intenso e costante ripiegamento delle collettività che hanno abbracciato i principi fondamentali della filosofia politica liberale e quelli della teoria democratica, dando vita a organizzazioni sociali che sono andate ben oltre l'assetto liberaldemocratico (le democrazie costituzionali fino a qualche anno fa erano definite prioritariamente per il loro programma sociale: Stati sociali, per l'appunto), verso ordini politici sempre meno rispettosi del principio/valore della democrazia. A prescindere dalla osservanza dei canoni del Costituzionalismo, approdo giuridico-politico di un lungo percorso, quello che sta accadendo con maggiore incisività, a parere di chi scrive, è il rigetto, il diniego, il dileggio, non nei discorsi istituzionali, ovviamente, ma nelle pratiche politiche, della sovranità popolare. Cioè del principio di legittimazione dei 'nostri' ordini sociali e di legittimità dell'azione dell'autorità politica. L'attacco è oggi alla democrazia, che è il vero elemento originale della svolta storica del secondo Novecento (Fraser 2023).

La politica dell'emergenza e dell'eccezione e la pervicace indifferenza verso il dissenso popolare rispetto a decisioni politiche di grande rilevanza per la vita pubblica e per il bene comune attestano di un declino intrapreso, che va ben al di là della dialettica conflittuale tra i poteri dello Stato o dell'interpretazione, più o meno, liberale dell'etica dei diritti. Certo, nella versione costituzionalistica della democrazia, la democrazia (costituzionale, appunto), l'ordine politico democratico, è vincolata ad alcuni principi e obiettivi da perseguire. Come teorizzato ripetutamente e meglio di altri da Luigi Ferrajoli (Ferrajoli 2016), il costituzionalismo democratico è l'esito di una evoluzione in cui si incontrano teoria della sovranità democratica e tradizione del Costituzionalismo. Secondo questa lettura del resto, i principi del Costituzionalismo sono i presupposti organizzativi e giuridici della democrazia, se per questa intendiamo una collettività organizzata sul valore della sovranità popolare e sul principio amministrativo della regola della maggioranza per prendere decisioni; regola che implica perciò il dibattito libero e aperto tra le alternative presenti e la partecipazione a questo di tutti i cittadini a cui si riconoscono gli stessi diritti (Beetham 1993, Phillips 1993).

La forma democratica della vita collettiva è giustificata dal suo valore intrinseco, cioè quello per cui è la modalità migliore di organizzare la vita sociale, poiché coinvolge tutte/i e le decisioni (e le leggi) sono conseguenza di un confronto ampio; che ha come presupposto che gli uomini non hanno accesso a verità assolute (in etica o metafisica, quindi ancor più in politica). Così come altra virtù della democrazia è che permette alla singola persona di valorizzarsi, nella vita di relazione e di partecipazione civica. Questa concezione ha trovato nei lavori di Jürgen Habermas una delle sue migliori espressioni e nelle riflessioni di Hans Kelsen una delle sue migliori elaborazioni teorico giuridiche (Habermas 1996, Kelsen 1995).

Costituzionalizzazione è il percorso di giuridicizzazione (o giuridificazione) del rapporto tra governanti e governati, cioè la prassi giuridico-politica di prevedere regole che strutturano il rapporto tra istituzioni politiche e cittadini in modo da delineare (e delimitare) le modalità in cui il potere di governare e amministrare viene esercitato. Costituzione è un termine che indica la struttura normativa dell'ordinamento giuridico-istituzionale, cioè le norme che definiscono l'organizzazione dell'apparato di governo e di amministrazione di una comunità e perciò è un concetto che descrive lo scheletro dell'ordine politico. Costituzionalizzazione indica quindi una fase specifica e successiva, della Storia politica e delle istituzioni politiche. Quella in cui si pensa di regolare esplicitamente i poteri istituzionali, per definire le modalità legittime di esercizio del potere pubblico. È perciò un fenomeno moderno, che in buona parte coincide con l'idea di una Costituzione scritta; cioè di fissare tali regole fondamentali con documenti normativi redatti e approvati.

Riprendiamo quanto detto sopra, per meglio rimarcare la distinzione tra elemento costituzionale ed elemento democratico al fine di sostenere che la congiuntura storica degli ultimi anni mostra una frequente violazione dei principi del Costituzionalismo, in maniera episodica ed eterogenea, ma è invece nella mancanza di rispetto del principio democratico e del nesso tra agire amministrativo e consenso popolare che lo scivolamento è ancor più

grave. Del resto, le procedure e i diritti individuali possono essere rispettati ma allo stesso tempo profanato il principio del *respondere* al popolo²⁵.

I processi di costituzionalizzazione (Morrone 2021: 28 ss) sono coincisi anche con filosofie politiche che hanno giustificato la fondazione dell'ordine politico, in particolare filosofie politiche moderne che, a partire da Thomas Hobbes, hanno elaborato spiegazioni dell'origine dell'autorità politica come artificio, costruzione umana (diversamente dalle tradizionali filosofie che riconducevano a ordine naturale la costituzione dell'ordine giuridico-politico). Le teorie della Costituzione perciò, quando sono state delle filosofie politiche, hanno fornito pure una spiegazione della fondazione dell'ordine e del potere pubblici.

La Costituzione come atto giuridico fondativo di una organizzazione politica che costruisce l'assetto di poteri e i valori di riferimento. Una costruzione e legittimazione dal basso, in particolare se la Sovranità è attribuita al popolo è sì è quindi in democrazia, che è presente anche nella metafora del contratto sociale, che in Hobbes, come ricorda anche Pasquale Pasquino (2021), come in altri autori contrattualisti diventa l'atto fondativo delle istituzioni politiche e che nell'esperienza moderna si esprime formalmente con una Costituzione (atto costituente).

La Costituzione, nell'esperienza moderna degli ultimi secoli, è un atto politico in quanto progetto di società. Schema normativo generale che definisce lo scheletro istituzionale dell'ordine politico di una collettività, quindi i rapporti tra funzioni istituzionali e tra istituzioni (nelle quali è diviso il potere di governo della collettività) e cittadini, ma anche complesso di principi fondamentali che informano l'ordine sociale e i valori; cioè obiettivi, da raggiungere plasmando il tessuto sociale. La Costituzione, come atto primario del potere costituente della collettività, esprime un progetto politico; una forma di vita collettiva da realizzare, da perseguire. L'atto costituente perciò come momento di istituzione di un progetto di società che deve orientare l'azione politica, il governo futuro e realizzare l'entità politica, la società come unità politica proiettata nel flusso storico. Secondo questa prospettiva, per alcuni il popolo, titolare della Sovranità in democrazia, del potere costituente, viene a esser messo in forma politica dall'azione di governo volta a realizzare il piano delineato in Costituzione (Ferrajoli 2016, Morrone 2021: 39-40).

In tale ottica, l'unità politica di una collettività, diventare un popolo, è lo stesso fine implicito nella realizzazione del programma costituzionale, che indica un progetto di società mai però definito del tutto. Il progetto democratico consiste in ciò (Barcellona 1994): nel farsi di una comunità politica che si dà una prospettiva (anche di giustizia sociale) e allo stesso tempo può rimodularla e ribadirla nella dialettica tra le proprie componenti individuali e di gruppo (delle diverse visioni del mondo presenti, dei differenti interessi materiali) che è l'essenza democratica. Sotto questo profilo senza dubbio l'attuazione del progetto delineato dalle norme costituzionali costruisce, plasma, una modalità, una pratica di vita comune. Allo stesso tempo è altrettanto vero che una collettività capace di esprimere un progetto costituente, con un atto costituente, ha già una consistenza politica. È già un popolo. Sebbene possa darsi una linea di esistenza futura progettuale e possa evolversi nel realizzarla; tenendo più o meno fede a quanto in Costituzione statuito. Nella misura in cui il Costituzionalismo è lo sviluppo del giusnaturalismo contrattualistico esso è quindi alla base dello stesso riconoscimento del principio democratico. L'elemento

²⁵ Gli esempi lampanti che si potrebbero fare sono molti, del recente passato e del presente. Tralasciando il coacervo di questioni che una riconsiderazione dei due anni di emergenza sanitaria dovrebbe affrontare (dalla parossistica esperienza dell'eccezione giuridica in atto, con uno sconvolgimento delle fonti del diritto e una compressione di diritti fondamentali che probabilmente nemmeno uno stato di guerra avrebbe determinato): pensiamo alla protervia con cui Emmanuel Macron persiste nella sua carica presidenziale, al di là di ogni sostegno popolare e di ogni sostegno parlamentare; pensiamo alla sfrontatezza con cui Benjamin Netanyahu resta in sella come capo di governo e comandante in capo di una 'guerra', al di là di ogni violazione dell'autonomia del potere giurisdizionale, di ogni responsabilità penale, di ogni sostegno popolare; pensiamo all'indifferenza con cui molti attuali governanti di Stati europei e i dirigenti dell'Unione Europea decidono una politica estera fondata sul riarmo dell'intero Continente, in assenza totale del consenso delle collettività, impaurite da una riconversione industriale bellica a svantaggio delle strutture assistenziali e di protezione sociale che vorrebbero garantite dai loro Stati.

democratico però, come si sa, è rimasto in potenza per secoli, fino all'inizio del Novecento e alla configurazione del Costituzionalismo democratico o di quella che chiamiamo democrazia costituzionale.

A uno sguardo attento questo assetto giuridico-politico che è lo Stato costituzionale democratico si presenta perciò come un'esperienza innovativa nella Storia politica e costituzionale e particolarmente rilevante, nel conciliare la Storia istituzionale dei precedenti tre secoli e la teoria democratica o, meglio, il principio democratico. L'affermazione, articolata giuridicamente, che la Sovranità appartiene al popolo.

Rispetto alla vicenda del costituzionalismo antico e moderno, che si connota prioritariamente per la propria matrice garantista e perciò come dottrina del limite al potere (amministrativo, istituzionale), l'esperienza dello Stato costituzionale democratico si connota per avere al centro del proprio tessuto normativo il principio democratico e la partecipazione dei cittadini e il fatto che, nelle esperienze politiche del secondo Novecento, esso sia stato definito come sociale, piuttosto che liberale, non è marginale. Differenza che si coglie, per altro profilo, anche tra il dibattito teorico che vi è stato intorno al concetto di neo-costituzionalismo e la riflessione teorica che siamo chiamati a fare intorno al concetto di Stato costituzionale democratico. Il primo si è concentrato sul ruolo dei diritti fondamentali (Vitale 2001), la seconda si concentra sul progetto politico di società che ha al centro l'autogoverno. La partecipazione popolare al governo della collettività.

L'indifferenza sempre più manifesta (in qualche caso, cioè, anche mal dissimulata) in questi anni da parte delle élite politiche rispetto all'opinione popolare o al "sentimento" collettivo, concretamente espressa nel mantenere decisioni e indirizzi palesemente contrari agli orientamenti almeno delle maggioranze popolari, non può esser separata dalla deriva emergenziale di questi ultimi decenni e dal ricorso ormai costante per governare (disciplinare) alla logica degli strumenti eccezionali. Una tendenza così persistente (e normalizzata) da far sorgere il dubbio che le tesi apparentemente estreme (forzate) che rintracciano una intrinseca inclinazione all'uso della violenza come normale tecnologia per mantenere sotto controllo le collettività e allontanarle dall'invadenza della partecipazione democratica colgano in buona sostanza nel segno (in questo fascicolo si veda Giménez Merino).

L'attacco ai principi fondamentali e ai valori che sostanziano il progetto sociale degli Stati costituzionali democratici (soprattutto europei), non sempre avvertito nella sua drammatica radicalità, può apparire ulteriormente significativo e grave se guardato nell'ottica di una teoria sociale che ricostruisce nella cultura dominante delle classi dirigenti neoliberali una disposizione all'attività di governo delle collettività imperniata alla gestione violenta del tessuto sociale. Poiché la strategia di governo della complessità sociale può avere come strumento primario il ricorso alla forza e utilizzare il diritto, invece che come strumento di emancipazione, come arsenale di repressione verso una parte della popolazione e di alimento della conflittualità violenta per impedire il confronto tra le forze sociali (Dardot, Guéguen, Laval, Sauvêtre 2021: 12 ss). Tutto sommato questa, che pare una analisi estremistica, si mostra una tesi la cui formulazione deriva dall'osservazione dei fatti storici che dall'inizio del XX secolo costellano lo sviluppo storico, con la dialettica tra spinte all'eguaglianza e alla partecipazione e reazione della gerarchia e del privilegio.

Bibliografia

- Albrow M. (1996-1997), *The Global Age. State and Society Beyond Modernity*, (Stanford: Stanford University Press).
- Ansuátegui Roig F. J. (2000), *Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico*, (Torino: Giappichelli).
- Arendt H. (1958), *The Human Condition*, (Chicago e London: The University of Chicago Press).
- Barber B. (1984), *Strong Democracy: participatory politics for a new age*, (Berkeley: University of California Press).
- Barcellona P. (1990), *Il capitale come puro spirito. Un fantasma si aggira per il mondo*, (Roma: Editori Riuniti).
- Barcellona P. (1994), *Dallo Stato sociale allo Stato immaginario*, (Torino: Bollati Boringhieri).

- Barcellona P. (1998), *Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, (Bari: Edizioni Dedalo).
- Barcellona P. (2001), *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, (Troina: Città Aperta edizioni).
- Beetham D. (1993), *Liberal Democracy and the Limits of Democratization* in D. Held (edited by), *Prospects for Democracy. North South East West*, (Stanford: Stanford University Press).
- Bongiovanni G., *Democrazia*, in C. Caruso e C. Valentini (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Il Mulino, Bologna 2021.
- Botta P. (2025), *Cos'è lo Stato. Capitalismo, democrazia e socialismo nel XXI secolo*, (Roma: Rogas edizioni).
- Brown W. (2019), *In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West*, (New York: Columbia University Press).
- Cassese S. (2009), *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, (Torino: Einaudi).
- Castoriadis C. (2022), *La rivoluzione democratica*, (Milano: Elèuthera).
- Ciaramelli F. (2003), *Lo spazio simbolico della democrazia*, (Troina: edizioni Città Aperta).
- Corso L. (2022), *Anti-elitism and the Constitution- Some Reflections on Populist Constitutionalism*, in M. Krygier, A. Czarnota e W. Sadurski (edited by), *Anti-Constitutional Populism*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Dahl R. (1989), *Democracy and Its Critics*, (New Haven: Yale University Press).
- Dal Bosco E. (2004), *La leggenda della globalizzazione. L'economia mondiale degli anni novanta del Novecento* (Torino: Bollati Boringhieri).
- Dardot P., Guéguen H., Laval C., Sauvêtre P. (2021), *Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme*, (Montréal: Lux).
- Delmas-Marty M. (2007), *La refondation des pouvoirs. Les forces imaginantes du droit (III)*, (Paris: Edition du Seuil).
- Dezalay Y. e Garth G. B. (1996), *Dealing in Virtue. International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*, (Chicago e London: The University of Chicago Press).
- Estévez Araújo J. A. (edición de) (2021), *El derecho ya no es lo que era*, (Madrid: Editorial Trotta).
- Ferrajoli L. (2016), *La democrazia costituzionale*, (Bologna: Il Mulino).
- Ferrajoli L. (2022), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, (Milano: Feltrinelli).
- Ferrajoli L. (2025), *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale*, (Milano: Feltrinelli).
- Fioravanti M. (2021), *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, (Roma-Bari: Laterza).
- Fraser N. (2023), *Cannibal Capitalism. How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet, and What We Can Do*, (London/New York: Verso).
- Friedman T. L. (1999), *The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization*, (New York: Farrar, Straus and Giroux).
- Friedman T. L. (2005), *The World is Flat*, Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Galgano F. (2005), *La globalizzazione nello specchio del diritto*, (Bologna: il Mulino).
- Galli C. (2001), *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, (Bologna: Il Mulino).
- Galli C. (2019), *Sovranità*, (Bologna: il Mulino).
- Galli C., Greblo E., Mezzadra S. (2011), *Il pensiero politico contemporaneo. Il Novecento e l'età globale*, (Bologna: il Mulino).
- Gasparotti R. (2003), *I miti della globalizzazione. «Guerra preventiva» e logica delle immunità*, (Bari: edizioni Dedalo).
- Grossi P. (2001-2007), *Mitologie giuridiche della modernità*, (Milano: Giuffrè editore).
- Häberle P. (2005), *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, (Roma: Carocci).
- Habermas J. (1996), *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, (Milano: Guerrini e associati).
- Held D. (1993), *Democracy: From City-states to a Cosmopolitan Order?* in Held David, edited by, *Prospects for Democracy. North South East West*, (Stanford: Stanford University Press).
- Held D., *Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press, Cambridge 1995.

- Held D., *Global Covenant. The social democratic alternative to the Washington Consensus*, Polity Press, Cambridge 2004.
- Held D. and McGrew A., *Introduction* a D. Held e A. McGrew (edited by), *Governing Globalization. Power, Authority and Global Governance*, Polity Press, Cambridge 2002.
- Hirschl R. (2018), *Opting out of Global Constitutionalism*, in *Law & Ethics of Human Rights*, 12, 1-36.
- Hirschl R. (2021), *Abusive Constitutional Borrowing as a Form of Politics with others Means*, in *Canadian Journal of Comparative*, 7, 6-14.
- Hirst P. Q. e Thompson G. F. (1996-1999), *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*, (Cambridge: Polity Press).
- Kelsen H. (1995), *La democrazia*, (Bologna: Il Mulino).
- Koskeniemi M. (2001), *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Lalatta Costerbosa M. (2014), *La democrazia assediata. Saggio sui principi e la loro violazione*, (Roma: DeriveApprodi).
- Matteucci N., *Costituzionalismo* in *Enciclopedia delle scienze sociali*, I, Treccani, Roma 1992.
- Messina G. (2012), *Diritto liquido? La governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, (Milano: Franco Angeli).
- Messina G. (2015), *Dentro la Modernità: diritto liquido, potere solido*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2015.
- Miller D. (1993), *Deliberative Democracy and Social Choice*, in D. Held (edited by), *Prospects for Democracy. North, South, East, West*, (Stanford: Stanford University Press).
- Moravcsik A. (1998), *The Choice for Europe. Special Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, (Ithaca, New York: Cornell University Press).
- Morrone A., *Costituzione*, in C. Caruso e C. Valentini (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Il Mulino, Bologna 2021.
- Pasquino P., *Popular Sovereignty. The People's Two Body*, in B. Leijssenaar e N. Walker (edited by), *Sovereignty in action*, Cambridge University Press, Cambridge 2019.
- Pasquino P. (2021), *Il costituzionalismo e le sue parole*, in C. Caruso e C. Valentini (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Il Mulino, Bologna 2021.
- Phillips A., *Must Feminists Give Up on Liberal Democracy?* in D. Held (edited by), *Prospects for Democracy. North South East West*, Stanford University Press, Stanford, California 1993.
- Preterossi G. (2015), *Ciò che resta della democrazia*, (Roma-Bari: Laterza).
- Preterossi G. (2022), *Teologia politica e diritto*, (Roma: Laterza).
- Prospero M. (2021), *La ribellione conservatrice. Il populismo italiano tra movimento e regime*, (Roma: EDUP).
- Revelli M. (2019), *La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite*, (Torino: Einaudi).
- Ridola P., *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale* in *Nomos*, 2018.
- Rosanvallon p. (2006), *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, (Paris: Seuil).
- Rosenau J. (1990), *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*, (Princeton: Princeton University Press).
- Serra P. (2018), *Populismo progressivo. Una riflessione sulla crisi della democrazia europea*, (Roma: Castelvechi).
- Slaughter A.-M. (2004), *A New World Order*, (Princeton: Princeton).
- Somma A. (2018), *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, (Roma: DeriveApprodi).
- Somma A. (2021), *Quando l'Europa tradì se stessa e come continua a tradirsi nonostante a pandemia*, (Roma-Bari: Laterza).
- Stone Sweet A. (2000), *Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe*, Oxford University Press, Oxford.
- Teubner G., *Foreword: Legal Regimes of Global Non-state Actors*, in Teubner G. (edited by), *Global Law Without a State*, Dartmouth, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1997.

- Teubner G., 'Global Bukowina': *Legal Pluralism in the World Society*, in Teubner G. (edited by), *Global Law Without a State*, Dartmouth, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1997.
- Tushnet M. (2008), *Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, (Princeton: Princeton University Press).
- Urbinati N. (2020), *Io il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, (Bologna: Il Mulino).
- Vitale E. (a cura di) (2001), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, (Roma-Bari: Laterza).
- Waldron J. (edited by) (1984), *Theories of Rights*, (Oxford: Oxford University Press).
- Wallerstein I. (1995), *After Liberalism*, (New York: The New Press).
- Weiss L. (1998), *The Myth of Powerless State*, (Ithaca, New York: Cornell University Press).
- Wilkinson M., *The Rise and Fall of World Constitutionalism*, Verfblog, <https://verfassungsblog.de/the-rise-and-fall-of-world-constitutionalism/>, 2021.
- Young I. M. (1990), *Justice and the Politics of Difference*, (Princeton: Princeton University Press).
- Zakaria F. (2007), *The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (New York-London: Norton and Company).
- Zolo D. (1995), *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, (Milano: Feltrinelli).
- Zolo D. (1998), *I signori della pace. Una critica al globalismo giuridico*, (Roma: Carocci editore).
- Zolo D. (2009), *Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra*, (Firenze: Firenze University Press).